



COMUNE DI MALLARE
Prov. di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

Approvato con deliberazione di C.C.
n. 09 del 22.02.2010

Art. 1

Oggetto del regolamento per la concessione di patrocini

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi .
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengono e sviluppano il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale .
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno, con associazioni di immagine, ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione alla stessa .

Art.2

Soggetti competenti alla concessione dei patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del sindaco o per esso di un assessore:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (grandi eventi) ;
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. iniziativa formativa specifica rivolta ad una fascia di utenti).
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 3
Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione comunale :
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale .
2. Possono essere potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione comunale anche le società di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4
Criteri per la concessione dei patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base dei parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) ;
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (rassegne) o per attività programmate .
- 3 Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso per attività generali.

Art. 5
Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del comune.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma 1, contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'attività patrocinata.

Art. 6
Limitazioni nell'ambito di applicazione ed esclusione

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini :
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune;
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività e iniziative;
3. Il comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa e le modalità di svolgimento dell'evento possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 7
Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere, per una propria iniziativa, il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza con almeno 10 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplica i seguenti elementi :

- a. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b. altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti ;
- d. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3.L'amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento almeno 5 giorni prima dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

Art. 8

Utilizzo dello stemma del comune in relazione al patrocinio

- 1 Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione .
2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate realizzando due specifiche istruttorie .
2. La concessione del patrocinio non comprende necessariamente l'erogazione delle forme di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.

Art. 10
Registro dei patrocini

Il Servizio Amministrativo terrà il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data dall'entrata in vigore di questo regolamento, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.

Art. 11
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.